

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5137 del 27/09/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA STILMA SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5331 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.14163/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"STILMA Spa" - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"STILMA Spa"** avente sede legale in Comune di **Modena - Via Emilia Ovest n.960/A** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **trafilatura a freddo** ubicato in Comune di **Reggio Emilia - Via P. Castaldi da Feltre n.1 – Loc. S. Maurizio** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/3952** del **18/04/2016** e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data **23/07/2016, 5/08/2016, 11/11/2016 e 27/07/2017;**

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Viste le relazioni tecniche di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio rispettivamente con atto n.prot.PGRE/12853/2016 del 22/11/2016 e n.prot.PGRE/9318/2017 del 04/08/2017;

Visto il Nulla Osta allo scarico prot. 44953 del 09/05/2017 rilasciato dal Comune di Reggio Emilia , acquisito in data 09/05/2017 al prot. PGRE/2017/5412 del 09/05/2017, redatto sulla base del parere IRETI prot.RT008462-P del 23/05/2016 e del parere ARPAE – Servizio Teritoriale PGRE/2016/12853 del 22/11/2016;

Visto il parere favorevole relativo alla conformità urbanistica espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 24/06/2016 al prot.PGRE/2016/6817;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**STILMA Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via P. Castaldi da Feltre n.1 – Loc. S. Maurizio**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce:

- l'Autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura prot. 298 del 09/05/2013;
- l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.40578/480/2012 del 17/07/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"STILMA Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trafilatura a freddo** ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via P. Castaldi da Feltre n.1 – Loc. S. Maurizio** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 - BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 1 DI SALI DI ZINCO
 EMISSIONE N.3 - BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 2 DI SALI DI ZINCO
 EMISSIONE N.9 – SALDATURA
 EMISSIONE N.10A – 10B – 10C – 10D – GAS DI SCARICO DA MOTORI AUTOCARRO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **20 Novembre 2017** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **27 Novembre 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE SU VASCA 1 + VASCA 2 SAPONI	12300	8	16	-----	-----	
E2	BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 1 DI SALI DI ZINCO DA 200 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 2 DI SALI DI ZINCO DA 200 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E4	BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 1 SAPONI DA 200 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5	BRUCIATORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO VASCA 2 SAPONI DA 200 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E6	PALLINATRICI	40000	11	16	Materiale particellare	< 10	
E7	ASPIRAZIONE SU BISELLATRICI n.1 – 2 - 3	12300	11	16	Materiale particellare	< 10	
E8	ASPIRAZIONE SU BISELLATRICE N.4	4000	11	16	Materiale particellare	< 10	
E9	SALDATURA	1500	8	saltuaria	Materiale particellare	< 10	(*)
E10A-E10B E10C-E10D	GAS DI SCARICO DA MOTORI AUTOCARRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particolato devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.6 – 7 – 8.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto prot.PGRE/3952 del 18/04/2016 e successive integrazioni acquisite in data 23/07/2016, 5/08/2016, 11/11/2016 e 27/07/2017.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Trattasi di attività di trafilatura a freddo dell'acciaio, sabbiatura con macchine pallinatrici e trattamento superficiale dei metalli di fosfatazione denominato "bonderizzazione", ovvero trattamento antiruggine per metalli ferrosi, consistente in un bagno in soluzione fosfatica, che si effettua con l'immersione dei pezzi in tre vasche in sequenza: bagno di fosfato di zinco, lavaggio e bagno di stearato.

Vi sono 2 linee di trattamento.

Il volume totale complessivo delle vasche di trattamento è di 29,26 mc, esclusi i lavaggi.

Le acque destinate allo scarico sono derivanti dalle vasche di risciacquo del processo di bonderizzazione, di portata oraria di progetto di 7 mc/h per un massimo di 8 ore/gg.

Le materie prime principalmente utilizzate, secondo quanto dichiarato dalla ditta, sono :

Materiale in ingresso da sottoporre a lavorazione	Acciaio in barre o bobine
Ciclo Bonderizzazione	- Bonderite L-FM: sodio nitrito, tetraborato di sodio anidro, - Bonderite M-Zn: diidrogenofosfato di zinco, acido nitrico, nitrato di zinco Acido cloridrico, Acido solfamminico, - Antischiuma: Ottadecan-1-olo, etossilati, gas metano reparto
Ciclo Trafilatura (da non considerare per la presente autorizzazione)	- Olio per trafilatura - Olio protettivo
Impianto di Depurazione	Cloruro Ferrico, Soda caustica, Calce, Dryfloc flocculante, Zeolite, Carbone attivo in polvere

Le acque reflue industriali, derivanti dalle vasche di risciacquo della bonderizzazione, sono trattate attraverso un impianto di depurazione chimico-fisico, di portata 7 mc/ora costituito da:

- pozzetto di rilancio con pompa.
- vasca di accumulo dei lavaggi della bonderizzazione.
- vasca di accumulo dei concentrati della vasca di bonderizzazione (collegata al pozzetto di rilancio con saracinesca che in occasione del rinnovo dei bagni la immette all'impianto).
- Prima vasca di reazione con agitatore che riceve le acque e i concentrati se presenti. In vasca vengono aggiunti il Cloruro Ferrico, il latte di calce e/o la soda caustica, queste ultime sono utilizzate per l'alcalinizzazione con due sistemi indipendenti, alternativi, ma viene privilegiata la soda caustica che produce meno fango.
- Seconda vasca di reazione con agitatore dove vengono dosati reattivi coadiuvanti e dissolutore (zeolite e carbone attivo in polvere).
- Terza vasca di reazione con agitatore lento con immissione del flocculante.
- Sedimentatore finale.
- Filtro a sabbia.
- Filtro a carboni attivi.
- Vasca accumulo acqua depurata per eventuale ricircolo con conducimetro per valutare l'utilizzabilità dell'acqua.

- Scarico e pozzetto d'ispezione.
- Vasca accumulo fanghi e filtropressa.

Lo schema fognario allegato alla domanda evidenzia la presenza di 1 punto di scarico delle acque reflue industriali depurate e 1 punto di scarico per le acque reflue domestiche.

Sostanze Pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5, parte terza del D. Lvo 152/06 scaricate: Zinco.

la ditta ha presentato il 23/07/2015 il " Piano di gestione delle aree cortilive scoperte" ai sensi della DGR 1860/06, contenente le modalità di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti dell'area cortiliva al fine di evitare il dilavamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni ARPAE

1. La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i..
3. Sia funzionante un idoneo sistema di allarme per il livello dei liquidi nell'impianto di depurazione, atto a informare i gestori dello stabilimento di eventuali malfunzionamenti.
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
6. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
7. Relativamente ai fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta.
8. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
9. Dovrà essere adottato un sistema di autocontrolli tale da rappresentare l'andamento nel tempo delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti nello scarico (Zinco), che dovrà avere cadenza almeno semestrale, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
10. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
12. In merito al "Piano di gestione delle aree cortilive scoperte" del 23/07/2015, il titolare è tenuto al rispetto di quanto ivi dichiarato e di informare tempestivamente ARPAE in caso di eventuali modifiche al suddetto Piano di Gestione.

13. Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del DPR 59/2013, in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzativo qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

Prescrizioni IRETI Spa

1. Il volume annuo massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 8.000 m³.
2. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico del 27 gennaio 2016, aggiornata con successiva documento acquisito in data 22/07/2017, entrambi redatti e firmati da tecnico competente in acustica ambientale, risultano rispettati tutti i valori limite previsti dalla normativa cogente, in funzione della classificazione acustica del territorio comunale e che il livelli di rumore del nuovo impianto di aspirazione oggetto di intervento non influenzeranno il livello di rumore ambientale incidente presso il ricettore sensibile individuato.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.